



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

IL TRUST PER L'IMPRESA E PER IL SOCIALE

DAC 5, FATCA E CRS: I nuovi poteri istruttori

Dott. Giuseppe Malinconico

17 ottobre 2018 - MILANO

LE NOVITA' SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STATI: NOVITA' ED IMPLEMENTAZIONI

Alla luce dell'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva UE 2016/2258 del Consiglio ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio.


Vedi considerando Direttiva n. 2018/822 del 25/5/2018 (scambio automatico obbligatorio informazioni settore fiscale)

Direttiva 2016/2258 – Accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (attuazione D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60)

Direttiva 2015/849 – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio

Obiettivi della Direttiva 2258/2016

La Direttiva 2258/2016 intende assicurare alla Amministrazione finanziaria degli Stati membri la possibilità di accedere alle informazioni AML raccolte dai soggetti obbligati



Autorità fiscali possono monitorare e verificare che tutti i soggetti AML stiano correttamente applicando le disposizioni sullo scambio di informazioni e sulla adeguata verifica ai fini fiscali

Soggetti obbligati all'adeguata verifica ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 231/2007

**Intermediari bancari
e finanziari (co. 2)
Altri operatori
Finanziari (co. 3)**

**Intermediari
Non finanziari:**

- **professionisti (co. 4)**
- **altri operatori non
finanziari (co. 5)**
- **prestatori di servizi
di gioco (co. 6).**

**Al fine di fornire all'Autorità estera richiedente
Tutti gli elementi utili ai fini dello scambio di informazioni e
Della cooperazione amministrativa**

**Agenzia delle entrate
E
Guardia di Finanza
possono accedere a tutta una serie di
informazioni**

Agenzia delle entrate E Guardia di Finanza

**In primo luogo possono utilizzare
Dati e notizie contenuti nella cd.
Anagrafe Tributaria prevista dal DPR 605 del 1973**

ANAGRAFE TRIBUTARIA

**Banca dati contenente tutti i dati utili al fisco
per monitorare i contribuenti italiani.**

**Istituita nel 1973, possiede oggi la maggior parte
delle informazioni personali, reddituali e finanziarie e di tutte
le operazioni compiute dal contribuente (es. atti acquisto)**

Agenzia delle entrate E Guardia di Finanza

Inoltre possono accedere ai
Dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di
Persone giuridiche e trust contenuti nell'apposita sezione
Del Registro delle imprese prevista dal nuovo
Art. 21 del D.Lgs. 231/2007

ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI TITOLARI EFFETTIVI DI TRUST

SCOPO

ACCRESCERE LA TRASPARENZA E FORNIRE ALLE AUTORITA' STRUMENTI EFFICACI PER LA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

PRINCIPI GENERALI

OBBLIGO PER GLI ENTI DI OTTENERE, CONSERVARE E AGGIORNARE LE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI E METTERLE A DISPOSIZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI, DELLE AUTORITA' E DELL'UIF

OBBLIGO PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DI NON BASARSI UNICAMENTE SULLE RISULTANZE DEL REGISTRO

ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI TITOLARI EFFETTIVI DI TRUST

OBBLIGO

TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI RILEVANTI AI FINI FISCALI

DECRETO

- 1. DATI E INFORMAZIONI AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL T.E.**
- 2. MODALITA' DI ACCESSIBILITA' ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA'**
- 3. MODALITA' DI CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI**
- 4. MODALITA' DI DIALOGO TRA REGISTRO IMPRESE E AGENZIA DELLE ENTRATE**

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali

A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione delle informazioni relative all'adeguata verifica per tutti i conti finanziari aperti da **soggetti** residenti al di fuori dell'Italia e da **entità non finanziarie passive** ovunque residenti (obblighi previsti dalla Direttiva 2014/107/UE – DAC2 e Legge 95/15 – CRS ----→ Decreto MEF 28.12.2015)

IMPORTANTE

Raccomandazione OCSE

L'intermediario finanziario non è tenuto a prestare consulenza fiscale o ad effettuare un'analisi normativa per verificare la ragionevolezza dell'autocertificazione.

Pertanto fa fede l'autocertificazione, a meno che l'intermediario viene a conoscenza o ha motivo di ritenere che l'autocertificazione sia errata o inaffidabile sulla base di una valutazione di «**CRS Indicia**» o di altra informazione/documento acquisito ai fini **AML** o di un «**cambiamento di circostanza**»

Definizione

«Cambiamento di circostanza»

Qualsiasi cambiamento o aggiunta che impatti sulle informazioni relative:

- **allo *status* di una persona o che sia in contraddizione con lo stesso**
- **al conto finanziario, compresi la sostituzione o altra modifica del titolare e delle persone ad esso associate**

2° STEP

OBBLIGO DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CONFERMARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLA ATTESTAZIONE DI RESIDENZA FISCALE RILASCIATA DAL CLIENTE

**Sez. III – All. A del DM
28/12/2015**

RISCONTRO INFORMAZIONI ACQUISITE ALL'APERTURA DEL CONTO FINANZIARIO IN BASE ALLA PROCEDURA DI ADEGUATA VERIFICA **AI FINI FISCALI ...**

- **Identificazione del titolare del conto come residente in uno Stato estero**
- **Attuale indirizzo postale o di residenza in uno Stato estero**
- **Attuale ordine di fermo posta o indirizzo «c/o» in uno Stato estero**
- **Attuale numero/i di telefono in uno Stato estero e nessun numero in Italia**
- **Procura/potestà di firma valida conferita a soggetto con indirizzo in uno Stato estero**
- **Istruzioni di bonifico permanente a favore di conto intrattenuto in uno Stato estero**

CRS INDICIA

- continua -

**Provvedimento Banca d'Italia in
materia di adeguata verifica
della clientela
(in consultazione)**

... E ANTIRICICLAGGIO

- **Copia del documento di riconoscimento in corso di validità**
- **Fotocopia codice fiscale/partita IVA**
- **Visura camerale (ditta individuale)**
- **Eventuale ulteriore documentazione per l'individuazione del titolare effettivo (consultazione di pubblici registri, elenchi, albi, atti e documenti)**
- **Informazioni sui destinatari delle attività (organizzazioni no profit)**
- **Copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo e degli eventuali atti modificativi (trust)**

**«Fascicolo
AML»**

Agenzia delle entrate E Guardia di Finanza

Inoltre possono accedere ai **documenti, dati e Informazioni** acquisiti dai soggetti obbligati in assolvimento
Degli **obblighi di adeguata verifica** della clientela
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 231/2007,
Conservati ai sensi dell'art. 31 secondo le modalità
Dell'art. 32 dello stesso decreto

Schema per l'acquisizione delle informazioni AML

**Richiesta di informazioni di natura fiscale da parte di una
Autorità fiscale estera**

Apposita convenzione

Agenzia delle entrate

Guardia di Finanza

Intermediari finanziari

**Intermediari non
Finanziari (es. professionisti)**

PERTANTO, NELL'AMBITO DEL CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO...

Se, sulla base di un cambiamento di circostanze o delle informazioni acquisite all'apertura del conto o conservate ai fini AML, l'intermediario ritiene che l'autocertificazione sia INESATTA o INATTENDIBILE deve acquisire una nuova autocertificazione che confermi gli indizi o una ragionevole spiegazione, adeguatamente documentata, che confermi la validità della prima autocertificazione.

I NUOVI POTERI ISTRUTTORI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

DAL 2013 NUOVI POTERI ISTRUTTORI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA


L'UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI (UCIFI) E I REPARTI SPECIALI DELLA GDF POSSONO RICHIEDERE, IN DEROGA AD OGNI DISPOSIZIONE DI LEGGE E PREVIA AUTORIZZAZIONE

AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E BANCARI DI FORNIRE EVIDENZA DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON L'ESTERO ANCHE PER MASSE DI CONTRIBUENTI

AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E PROFESSIONALI, CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE OPERAZIONI CON L'ESTERO, L'IDENTITA' DEI TITOLARI EFFETTIVI


DESTINATARI DELLE RICHIESTE

**RICHIESTE SULLE OPERAZIONI
ANCHE PER MASSE
DI CONTRIBUENTI**



**BANCHE E INTERMEDIARI
FINANZIARI IN GENERALE**


**RICHIESTE SULL'IDENTITA'
DEI TITOLARI EFFETTIVI**



**INTERMEDIARI FINANZIARI E
PROFESSIONALI
(ES. AVVOCATI, NOTAI, COMMERCIALISTI,
REVISORI)**

**PROVVEDIMENTO CONGIUNTO
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL COMANDANTE
GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL 8 AGOSTO 2014**


**OGGETTO DELLE
RICHIESTE
(ART. 2, COMMA 1 LETT.A)**



OPERAZIONI INTERCORSE CON L'ESTERO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO (SIA OPERAZIONE UNICA CHE OPERAZIONE FRAZIONATA) ESEGUITE PER CONTO O A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI GIÀ FORNISCONO LE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 167 DEL 1990 (SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI, SOCIETÀ DI PERSONE, RESIDENTI E NON RESIDENTI)

**PROVVEDIMENTO CONGIUNTO
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL COMANDANTE
GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL 8 AGOSTO 2014**

**OGGETTO DELLE
RICHIESTE
(ART. 2, COMMA 1 LETT.B)**



**LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITÀ DEI
TITOLARI EFFETTIVI RILEVATI SECONDO
QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO, CON RIFERIMENTO
A SPECIFICHE OPERAZIONI CON
L'ESTERO O RAPPORTI AD ESSE COLLEGATE**



IL REGIME SANZIONATORIO

VIOLAZIONI

- Art. 9 L. 95/2015
- Art. 10, co. 1-bis D.Lgs. 471/1997

**OBBLIGHI
DI *DUE*
*DILIGENCE***

**OMESSA
INCOMPLETA
INESATTA**



Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti [...] ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

VIOLAZIONI SANZIONABILI

- ✓ Mancata acquisizione delle informazioni anagrafiche (es. codice fiscale, residenza fiscale, generalità del titolare, ...)
- ✓ Mancata evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante
- ✓ Mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali
- ✓ Mancata conservazione della documentazione e delle evidenze utilizzate per l'espletamento degli obblighi di *due diligence*
- ✓ Omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni rilevanti

Art. 5 co. 1-2

Art. 5 co. 7

Art. 5 co. 8

Art. 5 co. 9

Art. 9 co. 2